



AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI MODENA

ATO n°4 - AGENZIA Via Morandi n.54 41100 Modena Tel. 059-270988/270989 FAX 059-270034 P.I. 02784820363 SEDE LEGALE V.le Martiri della Libertà n°34

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
di MODENA**

**SCHEMA DI
CONVENZIONE**

**tra gli Enti Locali della provincia di Modena
per la costituzione di un Consorzio per l'esercizio delle funzioni di**

***“Agenzia di ambito per i servizi pubblici
di Modena”***

ai sensi e per le finalità stabilite dalla
legge regionale 6 settembre 1999 n° 25 e s.m.i

**VERSIONE DEFINITIVA LICENZIATA DALLA CONFERENZA DEI SINDACI
NELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2000.
Testo coordinato con le modifiche apportate con deliberazione
dell'Assemblea n. 9 del 20/09/2004**

INDICE

Art. 1	Costituzione dell'Agenzia	4
Art. 2	Scopi e finalità dell'Agenzia	5
Art. 3	Enti locali partecipanti a quote di partecipazione	6
Art. 4	Sede legale; durata e modifica della Convenzione	8
Art. 5	Servizi locali affidati all'Agenzia	9
Art. 6	Competenze dell'Agenzia	9
Art. 7	Organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani	11
Art. 8	Tariffe	11
Art. 9	Forme di gestione esistenti	12
Art. 10	Modalità per il passaggio delle funzioni amministrative e profili successori	12
Art. 11	Partecipazione e consultazione degli Enti locali associati	13
Art. 12	Forme di partecipazione degli utenti	15
Art. 13	Forme di consultazione e di coordinamento dei gestori dei servizi	15
Art. 14	Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Agenzie	15
Art. 15	Trasmissione degli atti fondamentali agli Enti locali associati	15
Art. 16	Finanziamento dell'Agenzia e rapporti finanziari tra gli Enti locali associati	16
Art. 17	Organi di amministrazione dell'Agenzia	18
Art. 18	Modalità e condizioni per la copertura della dotazione organica	18
Art. 19	Risoluzione delle controversie	19
Art. 20	Scioglimento dell'Agenzia	20
Art. 21	Insedimento dell'Assemblea	21
Art. 22	Norma transitoria	21
Art. 23	Norma di rinvio	21
Art. 24	Disposizioni finali e condizione sospensiva	21
Allegato A	Quota di ripartizione spese funzionamento dell'Agenzia	23

L'anno duemila (2000), questo giorno __ del mese di _____;
in Modena, presso la sede _____.

Avanti a me _____;

Tra:

il Comune di _____, codice fiscale _____, qui rappresentato dal suo Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il __ _____ 19__, il quale agisce in quanto a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n° __ del __ _____

_____;

il Comune di _____, codice fiscale _____, qui rappresentato dal suo Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il __ _____ 19__, il quale agisce in quanto a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n° __ del __ _____

_____;

il Comune di _____, codice fiscale _____, qui rappresentato dal suo Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il __ _____ 19__, il quale agisce in quanto a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n° __ del __ _____

.....
.....
.....

la Provincia di Modena, codice fiscale _____, qui rappresentata dal suo Presidente pro-tempore sig. Graziano Pattuzzi, nato a _____ il __ _____ 19__, il quale agisce in quanto a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale n° __ del __ _____.

PREMESSO

- che con Legge Regionale 6 settembre 1999 n° 25 è stato delimitato, in applicazione della legge 5 gennaio 1994 n° 36 e del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, l'Ambito Territoriale Ottimale di Modena;
- che la Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 22 novembre 1999 ha confermato la corrispondenza dell'Ambito Territoriale Ottimale con il territorio dell'intera provincia di Modena, come stabilito all'art. 2, comma 1, della citata L.R. n° 25/99;

- che la medesima Conferenza dei Sindaci tenutasi il 22 dicembre 1999 ha scelto il Consorzio di funzioni quale forma di cooperazione tra gli enti locali modenesi per l'esercizio delle funzioni di "Agenzia di ambito per i servizi pubblici";
- che con la costituzione dell'Agenzia di Modena gli Enti Locali modenesi non intendono rispondere unicamente ad un dettato normativo, ma vogliono dotarsi di un nuovo strumento di programmazione, regolazione e vigilanza del sistema dei servizi pubblici locali, visto quest'ultimo quale importante fattore di sviluppo economico e di diffuso benessere sociale;
- che in particolare con la costituzione dell'Agenzia di Ambito di Modena gli enti locali modenesi si propongono di avviare un processo di medio/lungo termine che porti ad un aumento dell'efficienza nel settore dei servizi pubblici locali, a più elevati livelli di qualità nei servizi in condizioni di economicità e redditività, ad assicurare per i servizi medesimi la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero Ambito Territoriale Ottimale, nonché ad un sistema tariffario che oltre ad essere certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, consenta di armonizzare gli obiettivi economico/finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, gli enti locali che intendono costituire un Consorzio debbono approvare una convenzione unitamente allo statuto del Consorzio stesso;
- che il contenuto obbligatorio della convenzione è indicato dall'art. 31 del citato D.Lgs n. 267/2000 ;
- che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, ai consorzi di funzioni si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue.

Art. 1 – Costituzione dell'Agenzia

1. I Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia s/S, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano s/P, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano,

Pievepelago, Polinago, Prignano s/S, Ravarino, Riolunato, San Cesario s/P, San Felice s/P, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano s/P, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola e Zocca, unitamente all'Amministrazione Provinciale di Modena, convergono con il presente atto di costituire un Consorzio per l'esercizio delle funzioni che la Legge Regionale 6 settembre 1999 n° 25 assegna alle agenzie di ambito per i servizi pubblici, il cui Statuto costituisce parte integrante della presente Convenzione.

2. Il Consorzio, denominato "Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Modena", è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e ad esso si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 le norme dettate per gli enti locali.

Art. 2 – Scopi e finalità dell'Agenzia

1. L'Agenzia è costituita per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l'attività di regolazione e di vigilanza, spettanti ai comuni relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Restano in capo agli Enti medesimi le competenze autorizzatorie ad essi attribuite da normative nazionali o regionali.
2. Sono attribuiti inoltre all'Agenzia i seguenti scopi:
 - a) svolgere le funzioni amministrative spettanti ai Comuni relative ad altri servizi locali di carattere economico ed imprenditoriale che potranno essere affidati all'Agenzia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n° 25/99;
 - b) adottare, previa intesa con i Comuni, iniziative di coordinamento e di raccordo per i servizi locali di carattere economico e imprenditoriale non affidati all'Agenzia, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.
3. L'attività dell'Agenzia è orientata al conseguimento delle seguenti finalità:
 - a) affermare il principio della separazione tra funzioni amministrative e gestione imprenditoriale dei servizi;
 - b) garantire adeguati livelli di qualità dei servizi, con il progressivo superamento di eventuali disomogeneità in termini di dotazioni infrastrutturali, di consumi, di tariffe e di servizi forniti;

- c) affidare l'attività gestionale dei servizi ad imprese industriali che assicurino la massima efficienza, efficacia ed economicità in un contesto di progressiva liberalizzazione e concorrenzialità nel segmento dei servizi pubblici economici;
- d) assicurare un'armonica diffusione e le pari fruibilità dei servizi all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale fondate sul principio "solidaristico" fra gli enti locali associati;
- e) favorire la coerenza tra i piani d'ambito, le attività di gestione dei servizi pubblici e le indicazioni della pianificazione regionale e provinciale di settore, perseguendo nell'organizzazione dei servizi di propria competenza, obiettivi di sostenibilità dello sviluppo nel territorio dell'Ambito;
- f) tutelare e garantire gli interessi dei cittadini in generale e degli utenti e consumatori in particolare, attraverso un sistema certo di costi e tariffe improntato a criteri di equità e di massima trasparenza, e orientato alla graduale omogeneizzazione delle tariffe;
- g) garantire condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
- h) definire una pianificazione degli investimenti che assicuri anche nel medio e lungo termine elevati livelli qualitativi dei servizi e la valorizzazione dell'ecosistema locale;
- i) fornire adeguata informazione agli utenti, singoli od organizzati in forme di rappresentanza collettiva, favorendone la partecipazione alla progettazione e alla realizzazione di servizi rispondenti alle esigenze della popolazione;
- j) promuovere, per quanto di competenza, una cultura di rispetto dell'ambiente e di uso razionale delle risorse;
- k) armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti gestori con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale, di sviluppo economico e di uso razionale ed efficiente delle risorse espressi dalla comunità locale.

Art. 3 – Enti locali partecipanti e quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli Enti locali associati sono determinate ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della L.R. n° 25/99, come segue:

ENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Amministrazione Provinciale di Modena	100
Comune di Bastiglia	5

Comune di Bomporto	10
Comune di Campogalliano	11
Comune di Camposanto	6
Comune di Carpi	83
Comune di Castelfranco Emilia	30
Comune di Castelnuevo Rangone	15
Comune di Castelvetro di Modena	13
Comune di Cavezzo	10
Comune di Concordia s/S	13
Comune di Fanano	6
Comune di Finale Emilia	22
Comune di Fiorano Modenese	23
Comune di Fiumalbo	4
Comune di Formigine	38
Comune di Frassinoro	5
Comune di Guiglia	6
Comune di Lama Mocogno	6
Comune di Maranello	21
Comune di Marano s/P	6
Comune di Medolla	9
Comune di Mirandola	31
Comune di Modena	241
Comune di Montecreto	3
Comune di Montefiorino	5
Comune di Montese	6
Comune di Nonantola	17
Comune di Novi di Modena	15
Comune di Palagano	5
Comune di Pavullo nel Frignano	20
Comune di Pievepelago	5
Comune di Polinago	4
Comune di Prignano s/S	6
Comune di Ravarino	8
Comune di Riolunato	3
Comune di San Cesario s/P	9
Comune di San Felice s/P	14
Comune di San Possidonio	6
Comune di San Prospero	7
Comune di Sassuolo	56
Comune di Savignano s/P	12
Comune di Serramazzoni	9
Comune di Sestola	6
Comune di Soliera	17
Comune di Spilamberto	16
Comune di Vignola	29
Comune di Zocca	8

2. Ferma restando la quota di partecipazione dell'Amministrazione Provinciale, le quote di partecipazione dei Comuni saranno aggiornate dall'Agenzia entro 3 mesi dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione.
3. Le quote di partecipazione saranno inoltre adeguate in conseguenza della eventuale modificazione dell'Ambito Territoriale Ottimale in applicazione dell'art. 2, commi 5 e 7, della L.R. n° 25/99.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 5 della presente Convenzione, siano affidate all'Agenzia le funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, saranno determinate con riferimento ad essi specifiche quote di partecipazione, applicando i medesimi criteri di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della L.R. n° 25/99, limitatamente agli Enti locali che hanno provveduto all'affidamento ed alla Provincia.

Art. 4 – Sede legale; durata e modifica della Convenzione

1. L'Agenzia ha sede in Modena e può dotarsi di una sede legale e di una sede operativa.
2. La presente Convenzione ha durata di anni 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione.
3. Qualora un anno prima della scadenza gli Enti locali associati non deliberino una nuova forma di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia, la Convenzione sarà automaticamente prorogata per un periodo di anni 30 (trenta).
4. Un anno prima della scadenza indicata al comma 2 gli Enti locali associati possono altresì prorogare la Convenzione per un periodo non superiore ad anni 30 (trenta). In tal caso le disposizioni previste al comma 3 sono riferite alla scadenza del periodo di proroga.
5. La presente Convenzione può essere risolta anticipatamente qualora sia approvata una nuova normativa che preveda il superamento degli ambiti territoriali ottimali o per l'esaurimento dei fini per i quali viene costituita l'Agenzia. A tal fine il Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, il Sindaco del Comune capoluogo, convoca una apposita conferenza dei rappresentanti degli Enti locali associati in quel momento.

5. Tranne che per la forma di cooperazione, gli scopi, la durata e la revisione delle quote di partecipazione non rientranti nei commi 2 e 3 dell'art. 3, la presente Convenzione può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea.
6. In occasione di modifiche dell'Ambito Territoriale Ottimale ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n° 25/99, la presente Convenzione è aggiornata di conseguenza con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 5 – Servizi locali affidati all'Agenzia

1. L'Agenzia svolge le funzioni amministrative, di regolazione e di vigilanza relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L'Assemblea con votazione a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati può affidare all'Agenzia le funzioni amministrative di altri servizi a carattere economico ed imprenditoriale.
3. Contestualmente alla decisione di affidare all'Agenzia le competenze relative ai nuovi servizi, l'Assemblea determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
4. In relazione all'affidamento all'Agenzia di funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, sono determinate le quote di partecipazione limitatamente agli Enti locali interessati ed alla Provincia.

Art. 6 – Competenze dell'Agenzia

1. L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L'Agenzia non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi.
2. Competono in particolare all'Agenzia le funzioni elencate all'articolo 6, comma 3, della L.R. n° 25/99, ovvero:
 - a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
- d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;
- e) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa valutazione se sia più vantaggioso, o meno, l'affidamento contestuale di più servizi, ed instaurazione dei relativi rapporti;
- f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
- g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.

3. Competono inoltre all'Agenzia le seguenti funzioni:

- a) attività consultiva agli Enti locali associati su materie e questioni attinenti i servizi affidati;
- b) espletamento delle procedure di esproprio per l'acquisizione di aree e fabbricati, ovvero per l'accensione di servitù o di altri diritti reali su tali immobili, al fine di consentire lo sviluppo di impianti, reti, pertinenze necessari ai servizi affidati;
- c) emanazione di direttive per la corretta applicazione delle clausole e condizioni previste dagli accordi tra i gestori e l'Agenzia, nonché per la corretta interpretazione delle stesse.

4. L'Agenzia, previa intesa con i Comuni, potrà inoltre svolgere:

- a) attività di coordinamento e di supporto tecnico per l'esercizio e delle competenze autorizzatorie ad essi spettanti in merito ai servizi affidati all'Agenzia;
- b) attività di coordinamento e di supporto tecnico per le funzioni amministrative relative ai servizi locali di carattere economico e imprenditoriale che gli stessi non hanno affidato all'Agenzia

5. All'Agenzia spettano inoltre tutte le funzioni in materia di organizzazione ed espletamento delle procedure per la gestione dei servizi ad essa riconosciute dalla normativa nazionale o regionale.

6. Gli Enti locali associati convengono che l'Agenzia, ai sensi di quanto stabilito all'art. 6, comma 4, della L.R. n° 25/99, assicuri la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nella predisposizione dei programmi, con particolare riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), b) ed f) del precedente comma 2.

Art. 7 – Organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. L'Agenzia assume quali criteri generali cui orientare l'organizzazione dei servizi ad essa affidati quelli della massima efficienza, efficacia ed economicità e del pieno perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2.
2. Fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 24, la salvaguardia delle gestioni esistenti di tipo industriale che presentino i necessari requisiti ha carattere di temporaneità, e la durata del regime di salvaguardia, fissato in appositi atti convenzionali, non può superare i termini previsti dalla L.R. n° 25/99.
3. Con la stipula della convenzione di cui agli articoli 10, comma 3, e 16, comma 1, della L.R. n° 25/99, la gestione salvaguardata cessa di svolgere le funzioni e le competenze attribuite all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla convenzione medesima.
4. Non è ammessa la salvaguardia per le gestioni in economia.
5. Per le gestioni esistenti non salvaguardate, gli Enti locali proprietari associati nell'Agenzia provvedono al loro scioglimento entro 12 mesi dal subentro dei nuovi soggetti gestori. In caso di inadempimento provvede, previa diffida, l'Agenzia.
6. Il programma degli interventi sarà predisposto avendo particolare attenzione alle esigenze dei territori montani anche con riferimento a finalità di ripristino e di valorizzazione ambientale.

Art. 8 – Tariffe

1. Le tariffe per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinate, ai fini di assicurare la copertura integrale dei costi e la remunerazione del capitale, rispettivamente:
 - a) sulla base dei criteri e dei metodi di cui agli artt. 13, 14 e 15 della legge n° 36/94 e del DM Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ed eventuali, successive modifiche ed integrazioni;
 - b) sulla base dei criteri e dei metodi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n° 22/97 e del DPR 27 aprile 1999, n° 158 ed eventuali, successive modifiche ed integrazioni.

2. Le tariffe costituiscono il corrispettivo, rispettivamente, del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e sono uniche per ciascuna gestione.
3. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio ed il razionale utilizzo delle risorse, l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologie di utenza, per scaglioni di reddito, per fasce progressive di consumo, nonché sulla base di eventuali altri criteri comunque definiti dall'Assemblea.

Art. 9 - Forme di gestione esistenti

1. Gli Enti locali sottoscrittori della presente Convenzione prendono atto che alla data della sottoscrizione della presente Convenzione sono presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena diverse forme gestionali tra quelle previste all'art. 22 della legge 8 giugno 1990 n° 142 e demandano all'Agenzia il compito di effettuarne il censimento nell'ambito dell'applicazione degli artt. 10, 11 e 16 della L.R. 25/99.

Art. 10 - Modalità per il passaggio delle funzioni amministrative e profili successori

1. Con uno o più atti, ogni Ente locale associato provvede al trasferimento all'Agenzia delle funzioni amministrative a questa spettanti in forza della normativa vigente, della presente Convenzione e dello Statuto. L'Agenzia effettua il necessario coordinamento degli Enti locali associati al fine di assicurare la massima uniformità di impostazione e contenutistica degli atti.
2. Gli Enti locali associati provvedono altresì con propri atti all'inventario dei beni destinati all'esercizio dei servizi affidati all'Agenzia, alla ricognizione dello stato di diritto e di fatto in cui essi si trovano e alla definizione dei rapporti finanziari attivi e passivi connessi a tali beni.
3. Gli atti amministrativi previsti al comma precedente devono essere adottati entro 8 mesi dalla stipula della presente Convenzione sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera b).
4. La data di effettivo subentro dell'Agenzia nella titolarità delle funzioni amministrative del singolo Ente locale decorre dal giorno precedente alla stipula delle convenzioni di prima attivazione previste all'art. 10, comma 3, e all'art. 16, comma 1, della L.R. n° 25/99.

5. Le gestioni in economia si intendono superate dalla data, fissata con le convenzioni di cui al comma precedente, di subentro del gestore salvaguardato al Comune.
6. Per le altre forme di gestione di cui all'art. 22 della legge n° 142/90 risultate non salvaguardabili, l'Agenzia, tramite le convenzioni di cui al comma 4 del presente articolo, provvede ad affidarle con modalità provvisorie ai gestori salvaguardati cui le stesse sono state attribuite dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), e dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge n° 25/99, indicando i tempi per lo scioglimento dell'organizzazione tecnico-operativa.
7. Con le convenzioni di prima attivazione previste all'art. 10, comma 3, e all'art. 16, comma 1, della L.R. n° 25/99, i gestori devono assumere l'obbligo di fornire all'Agenzia entro il 31 dicembre 2002 l'inventario a quantità fisiche e a valore degli impianti, delle reti, delle attrezzature e delle pertinenze comunque denominate relative al servizio idrico ed al servizio di gestione dei rifiuti per tutte le gestioni affidate.
8. L'inventario previsto al comma precedente, da redigersi in ottemperanza agli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b) della L.R. n° 25/99, nonché alle direttive impartite dall'Agenzia, deve rispondere ai criteri ed ai requisiti per l'istituzione del registro dei beni ammortizzabili di cui alla normativa civilistica e fiscale, e completato con la ricognizione dello stato di diritto e di fatto in cui i beni si trovano e dei rapporti finanziari attivi e passivi connessi a tali beni.

Art. 11 – Partecipazione e consultazione degli Enti locali associati

1. L'Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite, ed in particolare quelle indicate al precedente art. 6, commi 2 e 3, promuovendo la concreta partecipazione degli Enti locali associati, sia nella loro espressione istituzionale sia per quanto riguarda le strutture tecnico/amministrative.
2. A tal fine gli Enti locali associati sono chiamati ad esprimere il loro parere nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento in merito alle proposte di:
 - a) piano pluriennale degli investimenti;
 - b) bilancio preventivo e conto consuntivo;
 - c) indirizzi per la definizione del sistema e del livello tariffario;
 - d) definizione del sistema di organizzazione dei servizi in Ambito Territoriale Ottimale;

- e) modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale;
 - f) modifiche della Convenzione e/o dello Statuto;
 - g) eventuali partecipazioni ad enti e società, qualora compatibili con la natura, le funzioni e le attività dell'Agenzia.
3. Decorso il termine di cui al precedente comma 2 senza che siano pervenute osservazioni, richieste o indicazioni, il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a presentare le proposte all'Assemblea.
 4. Le proposte devono pervenire agli Enti locali associati nei 40 (quaranta) giorni precedenti l'approvazione da parte dell'Assemblea.
 5. Per tutto quanto sopra richiamato hanno luogo fra gli Enti locali associati verifiche periodiche sullo stato di attuazione dei programmi approvati, da tenersi sulla base di apposite relazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione; ulteriori consultazioni e verifiche sia di carattere generale che gestionale o di indirizzo politico-programmatico vengono effettuate qualora ne facciano richiesta 1/4 degli Enti locali associati ovvero gli Enti che rappresentino almeno 1/4 delle quote di partecipazione.
 6. Nell'espletamento dei procedimenti istruttori, nella elaborazione progettuale e nella predisposizione degli atti l'Agenzia può avvalersi di gruppi di lavoro composti da dipendenti degli Enti locali associati, supportati, se necessario, da altre figure professionali.
 7. L'Agenzia informa la propria attività ad una costante e concreta collaborazione con la struttura tecnico/amministrativa della Provincia, al fine di assicurare la massima coerenza di azione sul territorio tra i due Enti.
 8. In applicazione del principio di partecipazione affermato con il presente articolo, gli Enti locali associati hanno sempre facoltà di presentare, nell'ambito delle forme previste al precedente comma 6, documenti, memorie, proposte, elaborati comunque denominati finalizzati alla predisposizione degli atti di maggior rilievo dell'Agenzia, quali, a titolo di esempio, il bilancio preventivo, l'organizzazione del servizio, la specificazione della domanda e il programma degli interventi.

Art. 12 - Forme di partecipazione degli utenti

1. Gli Enti locali associati convengono che l'Agenzia assicuri ai sensi dell'art. 24 della L.R. n° 25/99 la costituzione dei Comitati Consultivi degli utenti per il controllo della qualità sui servizi affidati.

Art. 13 - Forme di consultazione e di coordinamento dei gestori dei servizi

1. L'Agenzia stabilisce idonee forme di consultazione e di coordinamento dei gestori dei servizi, secondo quanto stabilito dallo Statuto e con modalità definite mediante appositi atti adottati dagli organi di amministrazione dell'Agenzia stessa.

Art. 14 - Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Agenzie

1. Gli Enti locali associati convengono che l'Agenzia sviluppi nell'ambito delle proprie competenze attività di collaborazione e consultazione con altre Agenzie di ambito.

Art. 15 – Trasmissione degli atti fondamentali agli Enti locali associati

1. Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti, sono inviati agli Enti locali associati:
 - a) gli atti indicati al precedente articolo 11, comma 2;
 - b) gli atti di approvazione delle tariffe applicate nell'Ambito Territoriale Ottimale;
 - c) i contratti di servizio e i principali atti destinati a regolamentare i rapporti tra i gestori dei servizi e l'Agenzia;
 - d) i regolamenti di organizzazione e di contabilità dell'Agenzia;
 - e) gli atti di programmazione attuativa di opere e investimenti di particolare rilevanza strategica.

Art. 16 – Finanziamento dell'Agenzia e rapporti finanziari tra gli Enti locali associati

1. La Provincia non partecipa alle spese di funzionamento dell'Agenzia; può tuttavia assegnare alla stessa beni a titolo di comodato.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, le spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'art. 8 comma 2 della L.R. n.25/99 sono a carico degli Enti locali associati, i quali per gli esercizi 2000 e 2001 vi provvedono in via ordinaria con quote dei canoni di concessione di reti o impianti concessi in uso ai gestori dei servizi in ragione delle quote stabilite ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della stessa L.R. 25/99, riportate nell'Allegato A alla presente convenzione.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, per l'esercizio 2002 e successivi l'Assemblea provvede ad approvare nuove quote di finanziamento, calcolate sulla base di criteri determinati in relazione ai seguenti parametri, quali integrazione di quelli previsti al precedente art. 3:
 - a) grado di copertura del territorio, calcolato come rapporto tra l'estensione della rete idrica e la superficie comunale;
 - b) grado di concentrazione dell'utenza, calcolato come rapporto tra il numero degli utenti e l'estensione della rete idrica, ovvero tra il numero dei soggetti a ruolo e la superficie comunale;
 - c) grado di intensità del servizio, calcolato come rapporto tra la quantità d'acqua venduta e l'estensione della rete, ovvero tra la quantità di rifiuto raccolta e la superficie comunale;
 - d) livello medio dei consumi, calcolato come rapporto tra la quantità d'acqua venduta ed il numero degli utenti, ovvero tra la quantità di rifiuto raccolta ed il numero dei soggetti a ruolo.
4. La deliberazione prevista al comma 3, da adottarsi a maggioranza degli Enti locali associati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione, costituisce modifica allo Statuto.
5. L'Assemblea, con le modalità stabilite al comma precedente, può anche confermare le quote di finanziamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Con uno o più atti regolamentari sono definite le modalità di versamento delle quote di finanziamento o di altre somme a qualunque titolo dovute dagli Enti locali all'Agenzia. Tali atti devono contenere la possibilità per l'Agenzia di applicare interessi moratori e di irrogare penali a fronte di ritardati pagamenti.
7. Fatto salvo quanto stabilito ai primi cinque commi del presente articolo, le quote di finanziamento sono aggiornate in occasione di modifiche dell'ambito territoriale ottimale. Altri aggiornamenti sono deliberati

dall'Assemblea a maggioranza degli Enti locali associati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.

8. Qualora intenda anticipare i tempi di realizzazione di un'opera, o comunque favorire il potenziamento della dotazione infrastrutturale nel territorio amministrato rispetto ai programmi stabiliti dall'Agenzia, il singolo comune o un gruppo di comuni può mettere a disposizione dell'Agenzia stessa a titolo gratuito risorse finanziarie specificatamente destinate agli investimenti concordati.
9. Al fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell'assestamento di bilancio degli Enti locali associati nei termini previsti dalle norme, l'Agenzia provvede ai propri adempimenti con congruo anticipo. In particolare l'Agenzia predispone il pre-consuntivo dell'anno entro il 31 ottobre, al fine di consentire agli Enti locali associati di assumere le opportune decisioni finanziarie all'interno dei propri bilanci, soprattutto qualora si prospetti una differenza negativa fra entrate e spese.
10. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, l'Agenzia, al fine di rispettare il principio del pareggio tra entrata e spesa stabilito dall'art. 7, comma 5, della L.R. n° 25/99, fa ricorso in primo luogo alle riserve accantonate in precedenza e solo qualora ciò risulti insufficiente o patrimonialmente inopportuno può chiedere agli Enti locali associati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio determinati in proporzione alle quote di finanziamento.
11. L'eventuale richiesta di contributi aggiuntivi di cui al comma precedente dovrà essere assunta garantendo la più ampia partecipazione e consultazione degli Enti Locali associati con le modalità previste al precedente art.11.
12. Lo Statuto determina le modalità di destinazione di un eventuale avanzo di esercizio.
13. L'Agenzia è dotata di un capitale di dotazione formato in via ordinaria da accantonamenti a riserva effettuati in occasione del conto consuntivo.
14. L'Agenzia provvede a richiedere alla Regione il contributo finanziario di avvio previsto all'art. 8, comma 3, della L.R. n° 25/99. Al fine di consentire il funzionamento dell'Agenzia già a partire dalla sua costituzione, i Comuni possono anticipare parte delle risorse finanziarie da recuperare con i canoni derivati dalla stipula delle convenzioni di cui agli art. 10 e 16 della L.R. 25/99.

Art. 17 – Organi di amministrazione dell’Agenzia

1. Sono organi di amministrazione dell’Agenzia:
 - a) L’Assemblea;
 - b) Il Presidente dell’Assemblea;
 - c) il Presidente dell’Agenzia;
 - d) il Consiglio di Amministrazione;
 - e) il Direttore;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Per criteri e modalità su nomine, composizioni, competenze, responsabilità e validità delle determinazioni degli organi di amministrazione dell’Agenzia, nonché sui criteri informativi per la dotazione organica della struttura tecnico-operativa, si rinvia allo Statuto parte integrante della presente Convenzione.

Art. 18 – Modalità e condizioni per la copertura della dotazione organica

1. La dotazione organica dell’Agenzia indica, per ognuna delle posizioni organizzative definite con l’organigramma dell’Ente, la qualifica, la categoria, il profilo professionale, il tipo di contratto da attivare.

2. I posti previsti nella dotazione organica possono essere coperti solo entro i limiti finanziari stabiliti dall’Assemblea con il bilancio preventivo, ed in applicazione del piano assunzioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore è assunto con contratto di diritto privato o pubblico a tempo determinato, secondo modalità e criteri stabiliti dallo Statuto.

4. Le posizioni di qualifica dirigenziale sono coperte unicamente con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato. Tra le modalità di copertura delle posizioni di qualifica dirigenziale sono possibili i comandi, anche a tempo parziale, e la mobilità a tempo determinato da Enti locali associati all’Agenzia, nonché il ricorso a tutte le forme di contratto stabilite dalla normativa degli enti locali che consentano di acquisire in forma flessibile e a tempo determinato personale in servizio presso gli Enti locali associati.

5. Per la copertura, anche a tempo parziale e/o determinato, dei posti di qualifica non dirigenziale previsti nella dotazione organica, si applicano tutte le modalità e i criteri previsti dalla normativa riguardante gli enti locali. Prima di bandire un concorso, l'Agenzia può valutare il ricorso alla mobilità dagli Enti locali associati, ovvero il ricorso a graduatorie aperte non utilizzate esistenti presso gli Enti medesimi.
6. Anche per il personale di cui al precedente comma 5, l'Agenzia ricorre a tutte le forme di contratto stabilite dalla normativa degli enti locali che consentano di acquisire in forma flessibile e a tempo determinato personale in servizio presso gli Enti locali associati.

Art. 19 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra due o più Enti locali associati in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, o comunque in merito ai rapporti associativi, è rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente dell'Agenzia più altri due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Nell'esprimere il giudizio il Collegio ha l'obbligo di acquisire le ragioni delle parti in causa.
2. Lo Statuto prevede le modalità di risoluzione tramite arbitrato delle possibili controversie tra gli Enti locali associati in merito all'applicazione dello Statuto stesso, tra il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, nonché tra un Ente locale associato e l'Agenzia.

Art. 20 – Scioglimento dell'Agenzia

1. Qualora si verificano i casi di cui al comma 4 dell'art. 4 della presente Convenzione, all'atto dello scioglimento dell'Agenzia il relativo patrimonio è ripartito come segue:
 - a) i beni ricevuti dall'Agenzia in affitto, in comodato o più in generale in amministrazione sono restituiti agli Enti locali proprietari;
 - b) i beni finanziati con specifiche disponibilità finanziarie sostenute da singoli Enti locali associati, sono assegnati agli Enti medesimi, con regolazione conforme agli atti convenzionali stipulati al momento dell'affidamento degli stessi beni all'Agenzia;
 - c) i terreni, i fabbricati, gli impianti e le reti non rientranti nei due punti precedenti sono assegnati, su richiesta, all'Ente locale associato sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore.

2. Le modalità di determinazione del valore dei beni di cui ai punti b) e c) saranno definite con la deliberazione di scioglimento del consorzio.
3. I beni di qualunque tipo e natura necessari all'esercizio dei servizi di più Enti locali saranno assegnati al singolo comune ai sensi del comma 1 del presente articolo solamente in presenza di accordi, contratti, convenzioni comunque denominate che garantiscano i reciproci diritti e funzionalità.
4. Le attività nette risultanti dal prospetto di liquidazione dopo aver eseguito le operazioni previste ai commi precedenti del presente articolo, saranno ripartite tra gli Enti locali associati sulla base delle quote associative in essere al momento dell'approvazione di detto prospetto da parte dell'Assemblea.
5. Tra le attività potranno esservi anche impianti, immobili e attrezzature non liquidati o non assegnati, che saranno distribuiti tra gli Enti locali associati in conto e in proporzione della quota di liquidazione spettante.
6. Il prospetto di liquidazione è approvato dall'Assemblea a maggioranza degli Enti locali associati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.

Art. 21 – Insediamento dell'Assemblea

1. Il Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, il Sindaco del comune capoluogo, convoca e presiede la seduta di insediamento dell'Assemblea, al cui ordine del giorno sarà posta l'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione ai sensi e nei termini dello Statuto.
2. La seduta di insediamento prevista al comma 1 deve tenersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 22 – Norma transitoria

1. Al fine di consentire l'avvio dell'attività dell'Agenzia, l'Assemblea nella seduta di insediamento prevista al precedente art. 21 approva un bilancio provvisorio relativo all'esercizio 2000.
2. Fino alla dotazione di una propria struttura operativa, l'Agenzia si avvale della struttura tecnica della Provincia di Modena, nonché di figure professionali messe a disposizione dagli Enti locali associati e dalle aziende pubbliche operanti nell'Ambito.

3. Fino alla nomina, da parte dell'Assemblea, del Collegio dei Revisori dei conti, svolge le relative funzioni il Collegio della Provincia di Modena.

Art. 23 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme di legge vigenti per gli enti locali, in quanto compatibili.

Art. 24 – Disposizioni finali e condizione sospensiva

1. Gli Enti Locali si danno reciprocamente atto e concordano che nelle more della compiuta definizione del quadro normativo di riassetto dei servizi pubblici locali, e in particolare della riformulazione degli articoli 22 e 23 della legge n° 142/90 e s.m.i, l'Agenzia dovrà svolgere le proprie funzioni in esclusiva attuazione di quanto disposto dalla legge 36/94, con particolare riferimento all'art. 9, commi 2 e 4, e del D.Lgs. n° 22/97, con particolare riferimento all'art. 23, comma 4.
2. In particolare gli Enti Locali dispongono che la lett. d) dell'art. 6 della presente Convenzione si intenda sospensivamente condizionata alla emanazione delle citate modifiche legislative che definiranno i tempi e i criteri di scelta dei soggetti gestori.

ALLEGATO A

QUOTA DI RIPARTIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

ENTI	Quota di ripartizione
Bastiglia	0,6
Bomporto	1,1
Campogalliano	1,2
Camposanto	0,6
Carpi	9,3
Castelfranco Emilia	3,4
Castelnuovo Rangone	1,7
Castelvetro di Modena	1,4
Cavezzo	1,2
Concordia s.S.	1,4
Fanano	0,6
Finale Emilia	2,5
Fiorano Modenese	2,5
Fiumalbo	0,4
Formigine	4,2
Frassinoro	0,6
Guiglia	0,6
Lama Mocogno	0,7
Maranello	2,4
Marano sul Panaro	0,7
Medolla	1,0
Mirandola	3,4
Modena	26,6
Montecreto	0,4
Montefiorino	0,6
Montese	0,7
Nonantola	1,8
Novi di Modena	1,7
Palagano	0,6
Pavullo nel Frignano	2,2
Pievepelago	0,5
Polinago	0,5
Prignano s.S.	0,7
Ravarino	0,9
Riolunato	0,3
San Cesario s.P.	1,0
San Felice s.P.	1,6
San Possidonio	0,7
San Prospero	0,8
Sassuolo	6,2
Savignano s.P.	1,4
Serramazzoni	1,0
Sestola	0,6

Soliera	1,9
Spilamberto	1,8
Vignola	3,2
Zocca	0,8
TOTALE	100,0

Testo coordinato con le modifiche apportate con Deliberazione dell'Assemblea n.° 9 del 20/09/2004